



Sport e tempo libero

Responsabilità civile verso terzi

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL TEMPO LIBERO.

Il presente SET INFORMATIVO, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
 - Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **ITALIANA**
ASSICURAZIONI
TOGETHER MORE **130'**

R.C. SPORT E TEMPO LIBERO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello RCG55171 – Ed. 05/2019



GLOSSARIO	Pag.	3
DECLARATORIA DEI TIPI DI RISCHIO	Pag.	5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag.	7
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C. SPORT & TEMPO LIBERO	Pag.	9
NORME SPECIALI	Pag.	13
NORME AGGIUNTIVE	Pag.	14

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguito.

Le definizioni al singolare valgono anche al plurale e viceversa.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTIVITÀ RICREATIVA

Il complesso delle misure di organizzazione e controllo sullo svolgimento di attività del tempo libero altrui, con esclusione di quelle previste nell'ambito sportivo e di quelle che prevedano intensi impegni fisici non riconducibili comunque alle normali funzioni quotidiane, unicamente attuato da Circoli.

ATTIVITÀ SPORTIVA

Il complesso delle misure di organizzazione e controllo sullo svolgimento di sport, esclusivamente attuato da enti sportivi, nell'ambito delle strutture da questi gestite e tramite il personale a ciò abilitato.

CIRCOLO

Qualunque associazione, società od azienda avente personalità giuridica, se ed in quanto organizzatrice di attività ricreative del tempo libero.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

DANNO

Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

ENTE SPORTIVO

Federazioni, associazioni o società sportive aventi tra gli scopi la regolamentazione, la promozione e la tutela di attività sportive.

FRANCHIGIA

Parte del danno risarcibile espressa in importo, che rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

PARTI

Il Contraente e la Società.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta alla Società.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SCOPERTO

Parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

DECLARATORIA DEI TIPI DI RISCHIO

(la scelta del tipo di rischio deve espressamente risultare indicata in polizza)

L'assicurazione si intende prestata, a seconda della scelta operata nell'apposita sezione della scheda di polizza, per i seguenti casi e condizioni:

A - SQUADRE O ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Premesso che il Contraente dichiara di partecipare con i suoi iscritti all'attività sportiva specificata nella scheda di polizza, l'assicurazione è prestata sia in suo favore che degli atleti tesserati, la cui consistenza numerica è indicata nella stessa scheda per i danni provocati a terzi nell'ambito di:

- svolgimento delle gare (amichevoli o di campionato o di torneo) alle quali il Contraente partecipa;
- allenamenti collegiali condotti sotto la direzione dei tecnici sociali e svolti in strutture gestite dal Contraente stesso ed ubicate come indicato nella scheda di polizza.

B - TORNEI SPORTIVI

Oltre al Contraente, si intendono assicurati tutti i partecipanti al torneo gestito dal Contraente ed identificato nella scheda di polizza tramite l'indicazione dell'attività sportiva praticata e dell'ubicazione.

C - INSEGNANTE DI DISCIPLINE SPORTIVE

(esclusi gli insegnanti di educazione fisica delle scuole)

Si intende Assicurato colui che esercita l'attività di insegnamento di discipline sportive. **L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato.**

D - CIRCOLO RICREATIVO O CULTURALE

Premesso che il Contraente dichiara di svolgere con i suoi iscritti l'attività ricreativa specificata nella scheda di polizza, l'assicurazione è prestata sia in suo favore che dei soci tesserati, la cui consistenza numerica è indicata nella stessa scheda, per i danni provocati a terzi nell'ambito di:

- normale permanenza all'interno delle strutture gestite dal Contraente ed ubicate come indicato nella scheda di polizza;
- svolgimento di attività ricreative svolte sotto l'egida del Contraente;
- gite e passeggiate, visite a musei, stabilimenti e simili, nonché manifestazioni ricreative in genere organizzate e svolte sotto l'egida del Contraente.

E - CACCIATORE

Si intende Assicurato colui che pratica l'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n°157 e successive modifiche. **L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato.**

Qualora l'assicurazione riguardi corsi o manifestazioni temporanee vale inoltre quanto segue:

CORSI TEMPORANEI SPORTIVI E NON

Oltre al Contraente, si intendono assicurati tutti gli iscritti al corso, la cui consistenza numerica è indicata nella scheda di polizza, durante le attività pertinenti al corso stesso e svolte in strutture gestite dal Contraente.

La durata del corso è la stessa della copertura assicurativa, la tipologia, il luogo e gli orari di svolgimento stesso sono quelli indicati nella scheda di polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE SPORTIVE E NON (diverse dai tornei)

Oltre al Contraente, si intendono assicurati tutti i partecipanti, la cui consistenza numerica è indicata nella scheda di polizza, durante la partecipazione alla manifestazione gestita dal Contraente.

La durata della manifestazione è la stessa della copertura assicurativa, la tipologia, il luogo e gli orari di svolgimento della manifestazione stessa sono quelli indicati nella scheda di polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.)

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 8 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 9 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

ART. 10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C. SPORT & TEMPO LIBERO

ART. 12 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività assicurata. L'assicurazione opera anche per la responsabilità civile che possa loro derivare da fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere.

Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.

L'assicurazione non vale per i danni subiti o provocati da persone non associate e/o iscritte ammesse a prendere parte alle attività.

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del C.C. a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. n° 1124/65 e D. Lgs. n° 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.

In caso di sinistro verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di € 5.000.

I titolari, i soci, i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti limitatamente alla rivalsa INAIL.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222.

ART. 13 - EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata:

- per gli associati e allievi, al possesso dei requisiti fisici comprovati da apposita certificazione medica, ove richiesta;
- per gli istruttori di discipline sportive, al possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta;
- per i cacciatori, al possesso dei requisiti di età e di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria previsti per legge, svolta nei luoghi, nei periodi e con i mezzi consentiti dalle vigenti disposizioni in materia.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 14 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del Mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico.

ART. 15 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

ART. 16 - RISCHI COMPRESI

L'assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata nella scheda di polizza, si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato sia per fatto proprio, sia per fatto di persone delle quali debba rispondere, in relazione ai seguenti rischi:

- 1) servizio di bar e ristoranti, compresa la somministrazione di cibi e bevande. **L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.** Per i generi di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo o di minor durata della polizza;**
- 2) servizio di pronto soccorso e infermeria, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici;
- 3) attività di vigilanza effettuata anche con guardie armate e con cani;
- 4) proprietà o conduzione di distributori automatici, videogiochi e flippers;
- 5) servizio pubblicitario attraverso insegne, cartelli pubblicitari o striscioni, **con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati;**
- 6) esecuzione di commissioni nonché operazioni di rifornimento, comprese quelle di trasporto e di carico e scarico, del materiale necessario allo svolgimento dell'attività indicata in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi legali rappresentanti, dirigenti e componenti dei consigli direttivi) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, **semprechè dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali**. Si precisa inoltre che la garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile loro derivante dall'incarico di responsabile della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni.

ART. 17 - RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- d) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- e) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- i) subiti o provocati da persone non associate ammesse a prendere parte all'attività assicurata;
- l) derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati e relativi impianti fissi, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi e sferisteri;
- m) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- n) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- o) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- p) cagionati ad opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione di lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- r) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del C.C.;
- s) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- t) da detenzione o impiego di esplosivi;
- u) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc);
- v) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- x) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
- y) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

ART. 18 - ESCLUSIONI SPECIFICHE

La garanzia non è operante:

- per manifestazioni che prevedono l'uso di veicoli a motore, di aeromobili e di imbarcazioni a motore;
- per la responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alla manifestazione a titolo commerciale;
- per i rischi derivanti da fuochi d'artificio, spettacoli pirotecnici e gare di tiro;
- per i danni derivanti dalle operazioni di allestimento, manutenzione e riparazione di carri allegorici.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 19 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

- a) Qualora **il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili** (allievi, partecipanti, associati, giorni di durata, ecc.), esso **viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo** annuo, o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
- b) **Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione** o della minore durata del contratto, **il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari** e, cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:
- degli allievi;
 - dei partecipanti;
 - degli associati;
 - dei giorni di durata;
 - degli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione della Società sull'ammontare dell'eventuale congruaggio, **che si presume comunque effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei dati consuntivi dichiarati dal Contraente.** La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

- c) **Nel caso in cui il Contraente, nei termini previsti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione** o il pagamento della differenza attiva **e la garanzia resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza di ogni periodo annuo di assicurazione** fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, **salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.**

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti di ugual misura.

- d) Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.
- e) La Società ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e/o controlli sulle documentazioni inerenti gli elementi variabili per il calcolo del premio, ispezioni per i quali **l'Assicurato è tenuto a fornire le documentazioni e i chiarimenti necessari.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 20 - GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO – SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 21 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

NORME SPECIALI

(valide ed operanti ad integrazione delle "Norme che regolano l'Assicurazione")

A) MANIFESTAZIONI TEMPORANEE SPORTIVE E NON

L'assicurazione è prestata a condizione che la manifestazione, ove previsto, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità.

Nel caso di organizzazione di manifestazioni effettuate all'interno di fabbricati e simili o di strutture smontabili (teatri tenda, coperture pressostatiche, ecc.), la garanzia è prestata alla condizione che i locali siano dotati delle richieste uscite di sicurezza e come tali approvate dalle competenti Autorità.

Si conviene che sono espressamente esclusi i danni alle strutture ove si tengono gli eventi.

L'assicurazione comprende i rischi derivanti dalle operazioni di montaggio, smontaggio ed allestimento di stands ed attrezzature inerenti all'attività assicurata. Tale estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 1.000 per ogni sinistro e con il limite di massimo risarcimento di euro 150.000 per sinistro e per anno assicurativo.

Sono esclusi dal novero di terzi gli organizzatori e le persone di cui l'assicurato si avvale nella realizzazione delle attività oggetto dell'assicurazione.

La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta per ogni sinistro di euro 500 per i danni a cose.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

NORME AGGIUNTIVE

(applicabili soltanto se espressamente richiamate nel Mod. RCG55170)

1) ESTENSIONE ALLA PRATICA DI SPORT PER I CIRCOLI RICREATIVI

Si intendono assicurate anche le attività sportive praticate a livello dilettantistico, non escluse dalle Condizioni di Assicurazione, o comunque attività che prevedono intensi impegni fisici, gestite e svolte sotto l'egida della Contraente, in entrambi i casi precisate nella scheda di polizza.

2) PERSONE DIVERSE DALL'ASSICURATO

A parziale deroga dell'Art. 17, lett. i), l'assicurazione è valida anche quando alle attività indicate in polizza siano ammesse persone diverse da associati, allievi e iscritti; per dette persone valgono le stesse condizioni stabilite dalle Norme per gli associati, allievi ed iscritti.

3) TERZI TRA DI LORO GLI ASSICURATI

Sono considerati terzi tra di loro gli Assicurati che subiscano il danno durante la partecipazione all'attività assicurata, **limitatamente al caso di morte o lesioni personali.**

4) PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI

L'assicurazione comprende i rischi derivanti dalla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata. Le garanzie sono, inoltre, estese ai rischi delle attrezzature sportive, delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, **esclusi parchi.**

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- **da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;**
 - **da spargimenti d'acqua**, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, **nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne;**
 - **da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.**
- Limitatamente ai danni da spargimenti di acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e condutture, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di € 150,00 per ciascun sinistro.**

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it



Mod. RCG55171



REALE GROUP

TOGETHER MORE **130°**

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - benvenutinitaliana@italiana.it - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente al Gruppo Reale Mutua iscritto al numero 006 dell'Albo delle Società Capogruppo.